



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

ORDINANZA n. 6 - anno 2023

MISURE DI POLIZIA VETERINARIA DI LOTTA E CONTROLLO DELL'INFLUENZA AVIARIA

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

al fine di fronteggiare efficacemente possibili situazioni di emergenza sanitaria,

visto il Decreto - Legge 30 dicembre 2014 n.225;

visto l'articolo 5 del Regolamento Veterinario di Igiene emanato con Decreto Reggenziale, 4 ottobre 1984 n. 87;

visto il Decreto 20 maggio 1996 n. 51 "Misure di lotta contro l'Influenza Aviaria";

vista la Direttiva 2005/94/EC del 20 dicembre 2005 sulle misure comunitarie per il controllo dell'Influenza Aviaria e s.m.;

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

visto che sul territorio europeo e mondiale continuano ad essere confermati focolai di HPAI (Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità) negli uccelli selvatici e che recentemente sono stati segnalati casi anche nei mammiferi carnivori domestici e selvatici e in allevamenti di pollame;

vista la presenza anche in Italia di focolai (prima positività confermata nel secondo semestre 2022 per virus dell'Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 nel pollame, e 29 settembre 2022, prima positività confermata per virus HPAI sottotipo H5N1 in volatili selvatici), nonché casi in mammiferi e carnivori sia selvatici che domestici che confermano la presenza di HPAI;

vista la mappa dei focolai in territorio italiano che ha determinato l'adozione da parte anche della Regione Emilia Romagna di misure di contenimento da applicare sia nelle zone di protezione e sorveglianza che in tutto il territorio regionale;

vista la Decisione N. 1/94 del Comitato di Cooperazione CE - San Marino del 28 giugno 1994, relativa alla normativa comunitaria in materia veterinaria, resa esecutiva con Decreto 24 agosto 1994 n. 75;

visto l'articolo 4 della Decisione del Comitato di Cooperazione UE - San Marino n. 1/2010 "omnibus" del 29 marzo 2010 resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n. 102;

ritenuto necessario adottare misure atte a prevenire la diffusione della malattia in territorio nonché tenuto conto dell'analisi del rischio;

visto il riferimento del Responsabile dell'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare prot. n. 4699 del 17/10/2023;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 883040
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

vista la proposta del Direttore del Dipartimento Prevenzione prot. n. 4700 del 17/10/2023;

emette la seguente ORDINANZA

Art. 1

(Misure di contenimento per l'influenza aviaria negli uccelli selvatici)

- 1) E' vietato l'utilizzo nell'attività venatoria nazionale dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi; i richiami devono eventualmente essere riportati nelle sedi dove sono abitualmente custoditi durante i mesi di non attività venatoria.
- 2) L'introduzione e l'immissione nel territorio sammarinese di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico dai territori delle regioni sede di focolai sono consentite previo nulla osta rilasciato in seguito a richiesta da parte dei soggetti abilitati che deve pervenire all'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare almeno sette giorni prima dell'introduzione.
- 3) Inoltre i soggetti abilitati dovranno inviare all'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare un certificato che attesti da parte dell'Autorità Competente di partenza l'esecuzione, su un campione rappresentativo della partita, di tamponi tracheali e i relativi esiti favorevoli eseguiti nelle 48 ore precedenti la partenza.
- 4) Chiunque rinvenga sul territorio la presenza di più uccelli selvatici moribondi o deceduti, deve darne immediatamente comunicazione all'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, che procederà al sopralluogo e relativi accertamenti necessari al fine di escludere un possibile sospetto di focolaio di influenza aviaria.

Art.2

(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel pollame domestico)

- 1) Il detentore di volatili da cortile, sia ad uso familiare che da reddito, ha l'obbligo di segnalare all'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare la presenza di animali che presentino sintomi di malattia quali ad esempio calo della deposizione delle uova, ridotto consumo del mangime, sintomi nervosi, nonché morie anomale.
- 2) Si raccomanda di limitare il più possibile il contatto tra uccelli domestici e uccelli selvatici, sempre nel rispetto del benessere degli animali da cortile.
- 3) Si raccomanda di impedire il contatto o comunque di eliminare la convivenza tra il pollame domestico e i cani e i gatti presenti in allevamento.
- 4) E' vietato su tutto il territorio sammarinese, lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 883040
Info.sanita@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE
PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**Art. 3
(Norme di biosicurezza)**

1) Il possessore di animali da cortile al fine di limitare il più possibile il diffondersi della malattia deve:

a) garantire che l'accesso alla propria struttura sia delimitato in maniera tale da impedire l'ingresso alle persone non autorizzate;

b) annotare su apposito registro gli accessi presso il proprio allevamento, per consentire eventualmente di poter rintracciare le persone che sono entrate in allevamento;

c) confinare la pollina raccolta in appositi spazi delimitati e coperti per prevenire il contatto da parte di uccelli selvatici;

d) tenere aggiornato un registro recante il numero degli animali morti, la data del ritrovamento della carcassa e qualora sia possibile l'eventuale causa di morte se riconoscibile (è preferibile che l'annotazione sia fatta dal Veterinario Aziendale), al fine di poter prontamente comunicare con maggior esattezza i dati all'Autorità Competente qualora venga contattata.

**Art. 4
(Disposizioni Finali)**

1) Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di eventuali determinazioni della Commissione europea la presente ordinanza potrà essere integrata e/o modificata.

2) Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data di estinzione di ogni singolo focolaio verificatosi nelle regioni italiane confinanti con il territorio della Repubblica di San Marino.

San Marino, 30 ottobre 2023/1723 d.F.R.

Il Segretario di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale

(Mariella Mularoni)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 883040
Info.sanita@gov.sm